REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme sulla Contabilità di Stato;

VISTO il D.P.R. del 17.12.1953, n. 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del 6.08.1981, n. 485 e con il D.L. dell'11.09.2000, n. 296;

VISTA la L.R. 29.12.1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7/71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 18 luglio 1977, n. 47;

VISTA la L.R. 14.02.1994, n. 20;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 5 luglio 2004, n. 11 "Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato "stradamare" delle merci, che prevede incentivi alle imprese di autotrasporto, concedibili per un periodo massimo di tre anni;

VISTA il parere reso dalla Commissione Europea, Bruxelles 6 ottobre 2004, C (2004) 363fin, in merito ai provvedimenti di aiuto notificati, che risultano compatibili con il trattato CE a norma dell'art.87, paragrafo 3, lettera c);

VISTO l'art. 8 della L.R. 11/2004 che stabilisce il trimestre quale unità temporale di riferimento per definire l'entità del bonus, decorrenti per ogni impresa a partire dalla data di inizio del periodo di utilizzo del bonus;

VISTO il D.A. n. 164 del 3/12/2004, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5 luglio 2004, n. 11, presso il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, il registro delle imprese beneficiarie del bonus ambientale;

VISTO il D.A. n. 60 del 18/4/2008, con il quale, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 11/2004, è stato stabilito l'inizio del periodo di applicazione del bonus e, precisamente, dal 1° giugno 2005, e, quindi cessante il 1° giugno 2008, e sono stati individuati i criteri per l'erogazione della parte premio del bonus, legata all'incremento di almeno il 4% della percentuale di traffico calcolata rispetto al traffico relativo al trimestre precedente, e le modalità di erogazione dello stesso, subordinata alla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una istanza corredata dalle polizze d'imbarco quietanzate dalle compagnie di navigazione;

VISTA la Circolare n.3/2006 contenente le modalità da seguire per la presentazione della documentazione a corredo dell'istanza di erogazione;

CONSIDERATO che il 1° giugno 2008 si è concluso il triennio di applicazione del sistema di incentivi e che, quindi, è necessario impegnare le somme necessarie alla liquidazione degli stessi entro l'esercizio finanziario in corso;

CONSIDERATO che ai fini della corresponsione del bonus l'ultimo imbarco utile deve essere stato effettuato entro il 31 maggio 2008;

RITENUTO che occorre stabilire un limite temporale per la presentazione delle istanze di erogazione e della relativa documentazione da parte delle imprese beneficiarie, al fine di consentire l'impegno delle somme occorrenti entro il 31/12/08;

DECRETA

ART. 1 Termine per la presentazione delle istanze

Per le finalità e le motivazioni in premessa, le istanze di erogazione del bonus ambientale e della relativa documentazione da parte delle imprese beneficiarie devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2008, secondo le modalità previste dalla Circolare n. 3 del 23 agosto 2006.

ART. 2 Esclusione istanze di erogazione

Non saranno ammesse al beneficio del bonus le istanze di erogazione presentate oltre il termine indicato all'art. 1.

ART. 3 Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito "internet" dell'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni.

Palermo 6 Novembre 2008

L'Assessore On.le G. Bufardeci